

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 20 FEBBRAIO 1952

(118ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Disegno di legge :

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

« Finanziamenti in pesos a favore di imprese italiane che utilizzano mano d'opera italiana in Argentina » (N. 1967) (Approvato dalla Camera dei deputati) :

PRESIDENTE	Pag. 1229, 1231, 1235, 1236, 1241, 1242
BERTONE, <i>relatore</i>	1230, 1235, 1236, 1239, 1240, 1242, 1243, 1246
LAZZARINO	1232, 1233, 1235, 1240
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	1232, 1233, 1234, 1239, 1240, 1241, 1245, 1246
BOSCO	1234, 1238, 1242, 1244, 1245
FORTUNATI	1235, 1238, 1239, 1241, 1247
TOMÈ	1235; 1236, 1237, 1241
SALVAGIANI	1236, 1237, 1241
RICCI Federico	1242, 1244, 1247
OTTANI	1243
RUGGERI	1243
GIACOMETTI	1244, 1246
LANZETTA	1244, 1245
MOTT	1244
LODATO	1246

La riunione ha inizio alle ore 16,30.

Sono presenti i senatori: Armato, Bertone, Bosco, Braccesi, Cosattini, Fortunati, Giacometti, Lanzetta, Lazzarino, Lodato, Montagnani, Mott, Ottani, Paratore, Pontremoli, Reale Vito, Ricci Federico, Ruggeri, Salvagiani, Tomè e Valmarana.

Interviene altresì alla riunione l'onorevole Dominedò, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

VALMARANA, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Finanziamenti in pesos a favore di imprese italiane che utilizzano mano d'opera italiana in Argentina » (N. 1967) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Finanziamenti in pesos a favore di imprese italiane che utilizzano mano d'opera italiana in Argentina ».

Come i colleghi ricorderanno, su questo disegno di legge si è già svolta un'ampia discussione generale, al termine della quale il relatore, senatore Bertone, venne incaricato di rielaborare il testo del disegno di legge, tenendo conto dei rilievi e delle osservazioni fatte. Se non si fanno osservazioni, la discussione sugli articoli potrà, quindi, svolgersi senz'altro sul nuovo testo presentato dal relatore.

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

118ª RIUNIONE (20 febbraio 1952)

Do quindi lettura dell'articolo 1, nel testo proposto dal senatore Bertone:

Art. 1.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, entro il limite di 250 milioni di pesos argentini a farsi cedere dall'Ufficio italiano dei cambi la valuta necessaria per assicurare l'impiego di lavoratori italiani in Argentina mediante:

a) finanziamenti intesi a coprire la spesa del trasferimento e ad agevolare dietro garanzie reali o personali la sistemazione in Argentina di lavoratori emigranti i quali lo richiedano, sempre che sia accertata la convenienza della richiesta;

b) finanziamenti di carattere integrativo intesi a coprire la spesa di trasferimento e di sistemazione in Argentina di contadini italiani e delle loro famiglie, destinati a lavori di colonizzazione agricola.

I suddetti finanziamenti saranno concessi tenendo conto dei contributi e delle agevolazioni di parte argentina.

Ai lavoratori emigrati dovranno essere applicate le norme per la tutela del lavoro italiano all'estero.

BERTONE, *relatore*. Mi sia consentito di richiamare l'attenzione della Commissione sui due punti sui quali, a mio avviso, è opportuno che si concentri la discussione, in quanto essi costituiscono i caposaldi del provvedimento in esame.

La prima questione è quella dell'importo massimo di pesos, che si riterrà opportuno destinare alle finalità previste nel disegno di legge. Come si ricorderà, nel testo governativo tale importo era fissato in 150 milioni di pesos; la Camera dei deputati, la quale ha modificato completamente il disegno di legge, ha elevato tale cifra a 250 milioni, divisi in due *tranches*: l'una di 150 milioni, destinata genericamente al trasferimento e alla sistemazione dei lavoratori italiani e delle loro famiglie in Argentina, nonchè al trasporto delle famiglie che intendano ricongiungersi a lavoratori già emigrati, quando questi ultimi godano già di un collocamento stabile; l'altra di 100 milioni di pesos, destinata a contadini italiani i quali si rechino con le loro famiglie in Argentina, per dedicarsi a lavori di colonizzazione agricola.

Ciò premesso, e dopo aver sottolineato che sono questi i due aspetti essenziali del problema, sul quale la Commissione è chiamata a deliberare, debbo dire che, per quanto mi riguarda personalmente, ho ritenuto di dover esprimere con tutta sincerità ai rappresentanti del Governo il mio parere che la somma di 250 milioni di pesos fosse eccessiva, aggiungendo che, a mio avviso, essa avrebbe potuto essere ridotta a 200 milioni.

Riassumendo i termini del problema, ricordo ancora una volta che noi abbiamo attualmente 285 milioni di pesos congelati in Argentina, per conto dell'Ufficio italiano dei cambi, depositati a nostra disposizione presso il Banco centrale di Argentina. Tale somma era evidentemente soggetta a tutte le fluttuazioni di valore del pesos, intervenute sul mercato, e, pertanto, su di essa si è ripercossa la progressiva svalutazione del pesos, il quale, come è noto, da 119 lire, è sceso a 60, poi a 50, poi a 40, ed oggi sul mercato libero vale circa 25-26 lire. Per evitare l'ulteriore aggravarsi di una perdita, già così onerosa, i nostri rappresentanti, ai quali è doveroso veramente rivolgere lode, in particolar modo all'Ufficio cambi, il quale ha svolto le opportune trattative, sono giunti a stipulare una convenzione con il Banco centrale di Argentina, nella quale viene regolato l'uso della somma congelata, stabilendosi che essa può essere accantonata per il pagamento del prestito a scadenza venticinquennale contratto dal nostro Paese, fin dal 1947. È evidente che, con la somma congelata a nostro credito, sarebbe possibile estinguere immediatamente il prestito, ma d'altro canto è indiscutibile che, ciò facendo, noi ci priveremmo di un prezioso strumento di manovra, che, in determinate contingenze, potrebbe riuscirci estremamente utile, anche a prescindere dal fatto che per poter procedere al pagamento anticipato del nostro debito, rispetto alla scadenza prevista, occorrerebbe un apposito provvedimento legislativo. Si è creduto quindi di adottare quel metodo surrogatorio al quale ho accennato, consistente nell'accantonamento della somma in questione, la quale però anzichè essere utilizzata immediatamente per il pagamento del nostro debito, viene destinata all'apertura di un conto, vincolato in linea di principio al pagamento del

prestito. Tale accantonamento è in effetti avvenuto attraverso una regolare convenzione, per cui il pericolo di una perdita sul cambio del pesos non sussiste più, in quanto qualunque sia la valutazione che esso potrà subire, noi potremo utilizzare la somma accantonata per la restituzione del prestito, evitando quindi la perdita che soffriremmo se dovessimo procedere al cambio della valuta.

D'altra parte, e apparso necessario studiare quali potessero essere gli strumenti più opportuni e le vie più idonee ad assicurare un aiuto ed un appoggio alla nostra emigrazione in Argentina, Paese, specialmente e prevalentemente dal lato agricolo, di immense risorse, le quali, con una conveniente organizzazione, potrebbero essere sfruttate su larga scala con risultati senza dubbio proficui e felici. Evidentemente, per essere in grado di appoggiare concretamente la nostra emigrazione, era necessario anzitutto disporre di un certo importo di valuta, ed a questa esigenza si è ritenuto di poter venire incontro proprio ricorrendo ai 285 milioni di pesos congelati. Tale fondo, accantonato, come ho accennato, per soddisfare agli impegni derivanti dal prestito da noi contratto, è stato tuttavia reso intanto disponibile limitatamente ai finanziamenti relativi agli aiuti alla emigrazione.

Semestralmente, in aprile ed in ottobre, noi abbiamo l'obbligo di pagare, sul prestito venticinquennale, una rateizzazione di 10 milioni, obbligo che è stato finora regolarmente adempiuto, per cui, dall'11 ottobre 1947, epoca in cui il prestito fu contratto, esso si è ridotto alla cifra già citata di 285 milioni di pesos. Anche per questo scopo specifico è quindi necessario che noi disponiamo di un fondo in pesos, che ci assicuri la possibilità di pagare puntualmente le rate del prestito.

Ora, l'accordo al quale ho già accennato, prevede che i rientri di quei capitali, di cui noi disponiamo a favore dei lavoratori che si recano in Argentina, possono essere, nel limite di una sola volta, reimmessi nel fondo accantonato, per essere nuovamente destinati alla estinzione del prestito. Una volta però che essi siano rientrati, ripeto, essi diverranno indisponibili per nuova utilizzazione e non potranno essere più distratti da quella precisa finalità rappresentata dalla estinzione del prestito. Le anticipa-

zioni a favore degli emigranti avverranno, è da augurarsi, con le migliori garanzie possibili, per quanto non sia pensabile che i recuperi possano essere totali, essendo evidente che, quando si impiegano fondi per favorire l'emigrazione di lavoratori all'estero, qualche perdita è inevitabile, dato che i lavoratori stessi possono trovarsi, per cause di forza maggiore, in condizioni di non poter effettuare la restituzione delle anticipazioni fatte a loro favore, e del resto è consacrato nella legge il principio che le perdite incontrate in queste operazioni, per cause di forza maggiore, restano a carico del tesoro.

Questi che ho esposto sono i dati di fatto precisi, in base ai quali la Commissione è chiamata a deliberare. Si tratterà anzitutto di stabilire quale debba essere la cifra in pesos della quale crediamo di poter disporre per il fine previsto nel disegno di legge, e, in secondo luogo, una volta fissato questo punto, occorrerà studiare come tale cifra debba essere ripartita tra i finanziamenti destinati al trasferimento ed alla prima sistemazione dei lavoratori e quelli destinati alla colonizzazione agricola. Come ho già accennato, il Governo propose originariamente che venisse fissata la cifra di 250 milioni, senza indicare alcuna ripartizione specifica. La Camera dei deputati, invece, dopo aver elevata tale cifra a 250 milioni l'ha suddivisa in due *tranches*, rispettivamente di 150 e di 100 milioni, con il consenso del Governo, indicando i precisi scopi per i quali debbono essere rispettivamente impegnate.

PRESIDENTE. Per l'economia della discussione, ritengo opportuno che il problema dell'importo dello stanziamento sia discusso dopo che avremo esaminato il problema della destinazione dei fondi. In via preliminare, mi sia consentito comunque di ricordare che la nostra Commissione è Commissione di finanza e che quindi in questa sede deve restare preminente la questione finanziaria; ed a questo riguardo mi sia lecito ricordare che 250 milioni di pesos, al cambio ufficiale di 40-41 lire circa, rappresentano la cifra di 10 miliardi di lire. Io prego quindi la Commissione di discutere questo problema con il massimo rigore e con la massima diligenza, in considerazione dell'entità della spesa e dell'assoluta

necessità che i fondi che saranno concessi valgano effettivamente a porre i nostri emigranti in Argentina in condizione di poter lavorare serenamente e proficuamente, con una stabile e sicura sistemazione, e non subiscano distrazioni da tale fine specifico e preciso.

Come il relatore ha spiegato, il fondo di 250 milioni di pesos — o quell'altra cifra che sarà stabilita — dovrebbe essere ripartito in due *tranches*, la prima delle quali destinata a coprire le spese per il trasferimento in Argentina di nostri lavoratori, i quali abbiano già assicurato un sicuro collocamento, e delle famiglie di lavoratori già emigrati e collocati. È infatti accaduto che taluni lavoratori, recatisi in Argentina senza la famiglia, non hanno potuto, o per le difficoltà incontrate, o in seguito alla svalutazione del pesos, inviare alle famiglie i denari necessari perchè esse potessero ricongiungersi all'emigrato, ed è evidente, in questo caso, l'opportunità di favorire la ricostituzione del nucleo familiare. Su questo punto occorrerà tuttavia procedere con la massima cautela, essendo frequentemente avvenuto che lavoratori italiani si siano recati in Argentina alla ventura, senza nessuna prospettiva di sistemazione, e si trovino ancora oggi in condizioni di estrema miseria. Per non aggravare ulteriormente questa situazione, occorre quindi accertarsi che si tratti veramente di famiglie di lavoratori collocati, i quali non aspirino a tornare al più presto in Italia. A questo proposito si deve d'altra parte tener presente che lo Stato si addosserebbe l'onere del pagamento del viaggio soltanto quando abbia una adeguata garanzia personale, da parte del lavoratore, e la dizione proposta dal relatore chiarisce esplicitamente che il viaggio potrà essere pagato soltanto a lavoratori collocati oppure a famiglie di lavoratori collocati, i quali siano in grado di offrire alle famiglie adeguati mezzi di sostentamento. Questo è il primo punto sul quale la Commissione dovrà approfondire il proprio esame.

Il secondo punto, che è il più rilevante, è quello relativo agli accordi tra l'Italia e l'Argentina. A questo riguardo, è necessario anzitutto osservare che la Banca centrale argentina dovrà impegnarsi a partecipare ai finanziamenti nella stessa misura dell'Italia. Inoltre, apposite compagnie dovranno mettere a disposizione degli emigrati il terreno ed il credito

sufficiente per l'acquisto di bestiame e di sementi. Da parte nostra, copriremo le spese di trasferimento, daremo agli emigranti la possibilità di costruire una casa sul loro terreno e forniremo ad essi i mezzi per una prima sistemazione sul terreno, del quale in 40 anni diventeranno proprietari.

Questi, ripeto, sono i due punti essenziali del problema. Ciò premesso, mi sia ancora consentito, prescindendo per un momento dalla mia qualità di Presidente, di sottolineare l'assoluta necessità di evitare che i fondi concessi dallo Stato vadano nelle mani di impresari privati. Intendo sottolineare questo punto, perchè ho notato che questo disegno di legge ha già provocato notevoli reazioni negli ambienti interessati, ivi compresi gli attacchi rivolti in Argentina alla nostra Commissione, le quali fanno supporre l'esistenza di mire e propositi speculativi, ai quali è nostro dovere opporci risolutamente, anche in sede di redazione della legge.

LAZZARINO. Se non erro, in un primo tempo si era prospettata la possibilità, nel piano di utilizzazione di questi fondi, che essi venissero destinati anche al pagamento dei viaggi di ritorno degli emigranti, nel caso che essi non fossero in grado di trovare un soddisfacente collocamento in Argentina. Desidererei sapere per quale motivo nel testo attuale del disegno di legge ciò è stato escluso.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Quanto rileva il senatore Lazzarino era previsto nel progetto Lupis, d'iniziativa parlamentare, parallelo al progetto di iniziativa governativa, ma successivamente lo stesso presentatore, onorevole Lupis, rinunciò alla proposta da lui avanzata su questo punto.

LAZZARINO. La mia osservazione era motivata dal fatto che vi sono moltissimi lavoratori dell'industria emigrati, i quali non hanno potuto trovare un collocamento e fanno ora pressioni per poter tornare. A mio parere sarebbe opportuno che il Governo provvedesse anche per costoro.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Osservo che per quegli italiani, i quali desiderino rimpatriare, vi è già la norma di diritto comune, la quale prevede appunto il rimpatrio consolare. Stando così le cose, non appare opportuno inserire una norma di diritto

speciale come quella desiderata dal senatore Lazzarino in un disegno di legge, il quale, oltre tutto, persegue un fine precisamente opposto, cioè tende a favorire, non già il rimpatrio, ma l'espatrio dei lavoratori.

LAZZARINO. Debbo insistere sulla particolare situazione in cui vengono a trovarsi i lavoratori dell'industria. Il presidente argentino Peron ha esplicitamente dichiarato alla radio « che sarà d'ora innanzi proibita l'immigrazione industriale ».

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Debbo dichiarare di non avere notizie esatte a questo proposito, poichè le mie informazioni si limitano a quanto è stato pubblicato dai giornali. Ad ogni modo, posso dire che per quanto concerne i negoziati in corso, da parte della delegazione argentina, la quale ha ricevuto istruzioni ufficiali dal suo Governo, i criteri che verranno seguiti per l'immigrazione italiana, saranno questi: evidentemente si avrà una forte preferenza per l'emigrazione agricola, proprio perchè in Argentina si deve combattere il fenomeno dominante dell'urbanesimo, ma ciò non esclude che — posto questo regime di forte favore per l'emigrazione agricola, onde nel disegno di legge si è contemplata particolarmente questa ipotesi — resta tuttavia aperta la possibilità di emigrare anche per i lavoratori specializzati, ed infatti, nel testo del discorso del presidente Peron, al quale ha fatto cenno il senatore Lazzarino, si parla, oltre che di lavoratori agricoli, anche di tecnici specializzati, cioè qualificati.

LAZZARINO. Rilevo anzitutto che, se in Argentina esiste quella profonda crisi nel campo industriale, alla quale accennano le notizie di stampa, evidentemente si deve pensare che sia diffusa anche la disoccupazione, specie tra quei lavoratori agricoli, i quali hanno lasciato la campagna, in cerca di un collocamento presso le industrie cittadine. D'altra parte si parla anche di un boicottaggio, da parte degli agrari argentini, i quali non vorrebbero consegnare il grano, essendo troppo basso il prezzo corrisposto. Ora io mi chiedo come potrà fare il piccolo colono, il piccolo agricoltore diretto emigrato a far concorrenza ai grandi latifondisti locali. Praticamente ciò sarà impossibile, e gli emigrati non potranno evitare, a scadenza più

o meno breve, il fallimento, nonostante si diano loro terre e sementi.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi sembra che debba apparire evidente quale è il significato della legge proposta, in forza della quale lo Stato si accolla il compito del reperimento del lavoro. In qual modo avverrà ciò? Premesso che in questo momento parlo del lavoro agricolo, posso dichiarare che tale fine sarà raggiunto attraverso appositi accordi con la rappresentanza argentina, per cui da parte argentina ci si impegna — ed a questo riguardo posso annunciare che la prima parte dell'accordo in corso di negoziazione è stata parafata ieri — ad una partecipazione almeno pari a quella italiana, oltre al credito di esercizio agricolo, per il singolo colono. Conseguentemente saranno costituiti sul posto dei gruppi bilaterali, con rappresentanza argentina, con responsabilità argentina, con partecipazione argentina, per cui possiamo ormai dire di non trovarci più in presenza del problema della richiesta del lavoro da parte del singolo, ricerca la quale protrebbe indubbiamente dar luogo agli inconvenienti lamentati. In altre parole, il lavoro è assicurato attraverso l'intervento dello Stato, analogamente a quello che avviene nei confronti dell'Australia. Il lavoratore parte quindi, come ha osservato il Presidente e come io tengo a ribadire, già collocato. In mancanza del collocamento, anzi, la partenza sarà impossibile.

Resta il settore dei lavoratori non agricoli, settore nel quale dobbiamo procedere con la massima prudenza, come, del resto, in ogni altro campo, escludendo ogni aspetto di favore nei confronti di iniziative anche lontanamente a carattere speculativo, le quali esulano del tutto dall'ambito dell'attuale disegno di legge. Questo desidero dichiarare in modo formale e solenne. Anche per quanto riguarda i lavoratori non agricoli, deve funzionare il concetto del pre-collocamento, nel caso che la Commissione intenda tener conto anche di questa ipotesi, in modo che non vengano trasferiti se non lavoratori singoli, con i loro nuclei familiari, su richiesta o chiamata di altro lavoratore che già si trovi sul posto, in modo che la partenza sia subordinata ad un controllo *in loco* e successivamente al centro, in Italia, attraver-

so apposita autorizzazione, relativamente a tutto ciò che attiene e alla serietà dell'atto di chiamata, e alla serietà del contratto individuale di lavoro.

BOSCO. Desidererei un chiarimento da parte del rappresentante del Governo. In sostanza noi, in una legge interna, come quella proposta, affermiamo il principio del pagamento del viaggio di andata per le famiglie che raggiungono il capo famiglia emigrato. Ora, non si tratta qui di una legge di pura esecuzione di un accordo internazionale, e perciò di una tipica legge speciale, bensì di una legge dello Stato, con la quale si consacra un determinato principio di ordine generale. Ora io mi chiedo se il Governo si è preoccupato delle ripercussioni che potrebbe avere tale affermazione di principio, nei riguardi delle partenze in altre direzioni. Non so infatti come si potrebbe giustificare il fatto di non applicare lo stesso principio nel caso di viaggi, mediante i quali i membri di famiglie di lavoratori emigrati in altri Paesi, che non siano l'Argentina, intendano ricongiungersi al capo famiglia. In sostanza, insomma, qui si afferma il criterio che lo Stato si accolla l'onere del pagamento del viaggio, unicamente per i viaggi i quali abbiano per destinazione un determinato Paese, cioè, nel caso specifico, l'Argentina.

Per quanto io mi renda conto che ciò è giustificato dalla necessità di utilizzare la valuta accantonata a nostro credito in Argentina, debbo tuttavia rilevare che noi ci troviamo di fronte ad una legge interna, la quale pone un determinato principio, per cui non vedo come, una volta che esso sia stato sancito legislativamente, sia possibile, da parte del Governo, sottrarsi a quelle vischiosità dei principi, per cui il criterio in parola dovrà applicarsi anche in tutte le ipotesi analoghe, cioè a tutti i viaggi compiuti dalle famiglie degli emigrati, per raggiungere il capo famiglia, quale che sia il Paese in cui egli si trovi.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il senatore Bosco pone una questione indubbiamente interessante. È chiaro che nei confronti dell'Argentina, come ho detto, operano motivi particolari, che suggeriscono l'adozione della norma proposta nel disegno di legge, cioè a dire la possibile utilizza-

zione di un determinato contingente di valuta. Esistono cioè condizioni specifiche, che consigliano di utilizzare tale valuta per il trasferimento di lavoratori, non essendo possibile disporne diversamente, trovandosi essa valuta, come si è detto, congelata in Argentina. Ora, che questa utilizzazione avvenga anche per il trasporto di lavoratori, oltrechè attraverso la opera di colonizzazione agricola, appare ragionevole, considerando la forte aliquota di nuclei familiari che hanno richiesto di raggiungere il capo famiglia, come a noi consta dalla giacenza di domande negli uffici ministeriali. Che quindi si cominci su una via così saggia, moralmente e socialmente, a perseguire il fine sociale ed etico del ricongiungimento del nucleo familiare al capo famiglia, o della partenza di altri lavoratori su atto di chiamata o contratto individuale di lavoro adeguatamente controllato, ci pare cosa sana e conveniente. Che questo principio possa svolgersi anche in altra direzione, nessuno lo può precludere. Ad esempio, io posso ricordare che, per quanto riguarda l'Australia, noi ci troviamo tendenzialmente su questa linea, attraverso la corresponsione del prezzo del viaggio; nè occorre che io sottolinei i vantaggi di una tale politica, quando si pensi che mentre l'occupazione all'interno, che è certamente redditizia, come mi faceva osservare il senatore Ricci in altra occasione, costa da 500.000 lire a un milione per individuo, a seconda dei vari calcoli fatti dalle organizzazioni sindacali, o dal Ministero competente, l'onere accollato all'Erario, per l'occupazione all'esterno, che è anch'essa redditizia, dal punto di vista delle rimesse, grava per il 10 per cento di quella citata, cioè per una cifra che si aggira sulle 50.000 lire a testa. Quindi, si tratta di una forma di occupazione effettivamente più vantaggiosa, salva sempre la possibilità di rientro in Patria di una determinata aliquota di reddito e compatibilmente con le esigenze degli investimenti interni, che debbono essere dilatati al massimo.

Anche per quanto riguarda l'altra osservazione del senatore Bosco, cioè quella relativa alla natura del disegno di legge che stiamo discutendo, si può rispondere che evidentemente non siamo di fronte ad una legge che intervenga *a posteriori*, in vista di accordi interna-

zionali preesistenti, ma la vera chiave del problema sta nell'ultimo comma dell'articolo 1, diventato nel nuovo testo il penultimo comma, dove quanto è disposto nelle altre parti dell'articolo, sia al capoverso *b*), come è evidente, sia al capoverso *a*), come deve essere altrettanto chiaro, è subordinato alla concessione di corrispondenti contributi ed agevolazioni da parte argentina; in caso diverso, il finanziamento, e quindi i relativi investimenti, non è operabile. Il fatto che l'ultimo comma dell'articolo debba riferirsi così alla lettera *b*) come alla lettera *a*) costituisce veramente la maggior garanzia a questo riguardo, e son lieto di poter dichiarare, in via ufficiosa, che, mentre è già stato parafato l'accordo nei confronti della lettera *b*), per quanto riguarda la lettera *a*) sono attivissime le negoziazioni, nel corso delle quali si è prospettata una partecipazione argentina anche all'onere del trasferimento.

LAZZARINO. Si parla nella lettera *b*) di trasferimento e di sistemazione di contadini, e delle loro famiglie, destinati a lavori di colonizzazione agricola sia da effettuarsi in proprio o da parte di imprese.

BERTONE, *relatore*. Il disegno di legge nella formulazione approvata dalla Camera dei deputati parlava di imprese di colonizzazione. La ragione per la quale nel nostro testo noi non accenniamo alle imprese sta nell'intenzione di evitare eventuali speculazioni.

FORTUNATI. Mi pare che, dal punto di vista dello scopo che si vuole raggiungere non basta eliminare una parola per togliere di mezzo il pericolo. Io non vedo nessuna differenza di carattere sostanziale tra il testo della Camera dei deputati e il testo emendato. Questo ultimo infatti dice che i finanziamenti di carattere integrativo debbono coprire le spese di trasferimento e di sistemazione in Argentina di contadini italiani destinati a lavori di colonizzazione agricola. Non si dice però che questi finanziamenti debbono essere fatti a diretto favore dei contadini e delle loro famiglie, per cui nulla vieta che essi avvengano attraverso le imprese destinate a trasferire in Argentina i coloni italiani.

PRESIDENTE. Nelle nostre intenzioni questo è da escludersi.

FORTUNATI. Dalla lettera della legge questa possibilità non parrebbe esclusa. Basterà provare che ad un certo momento un dato finanziamento è servito a coprire le spese di trasferimento e di sistemazione, perchè esso rientri nelle previsioni della legge, a favore di chiunque sia stato fatto. Mi sembra perciò che, se pure è stato tolto formalmente il riferimento alle imprese di colonizzazione, non è stata però eliminata la sostanza della cosa.

PRESIDENTE. Nulla vieta di chiarire questo punto con un apposito ordine del giorno.

FORTUNATI. Io sarei invece dell'opinione di modificare la lettera *b*) come segue: « Finanziamenti di carattere integrativo a diretto favore di contadini italiani e delle loro famiglie, destinati a lavori di colonizzazione agricola, onde coprire le spese di trasferimento e della loro prima sistemazione ».

PRESIDENTE. Non sarei contrario alla formula proposta dal senatore Fortunati, per quanto riguarda il punto *b*). Il punto sul quale, però, sussistono possibilità di equivoco è la lettera *a*) dell'articolo 1. Non sono infatti ben chiare le forme e i modi con cui si dovrebbe provvedere alla sistemazione degli emigrati e delle loro famiglie. Sarei perciò dell'opinione di sopprimere nella lettera *a*) qualunque riferimento alla sistemazione e di parlare unicamente delle spese di trasferimento.

TOMÈ. Mi dichiaro contrario all'avviso espresso dall'illustre Presidente.

Ci sono molti nostri emigrati in Argentina i quali hanno una occupazione con una retribuzione che, pur essendo sufficiente al mantenimento di una famiglia per quanto ha riferimento alla necessità di carattere alimentare, non è sufficiente ad una sua sistemazione in luogo, nel senso cioè da non permettere l'acquisto di un'abitazione. Ora non mi sembra inopportuno creare un sistema il quale, posta come base l'esistenza dell'autosufficienza per il lavoratore e per la sua famiglia, ne faciliti mediante finanziamento la sistemazione. È noto che in Argentina la difficoltà maggiore da superare per i nostri emigrati è proprio quella della casa di abitazione e che esistono molti italiani i quali hanno già acquistato, attraverso un particolare sistema in vigore nel comune di Buenos Aires, una piccola porzione di terreno

con la speranza di potervi costruire la propria casa, senza però che per ora ne abbiano avuta la possibilità finanziaria.

Questa è la situazione di fatto ed è su di essa che noi dobbiamo operare. Anche in Italia del resto lo Stato si preoccupa, attraverso varie forme (Istituto case popolari, legge Tupini, legge Fanfani, ecc) di venire incontro agli operai per dare loro la possibilità di costruirsi una casa. Lo stesso concetto praticamente verrebbe ad essere attuato, con la formula proposta, per i nostri lavoratori che si trovano in Argentina. Si tratta comunque di un finanziamento e non di una contribuzione a fondo perduto.

I principi sociali che operano in Patria debbono operare anche fuori, con l'aggiunta per gli italiani che si trovano all'estero di particolari esigenze di carattere etico familiare. Sono quindi favorevole alla dizione quale è attualmente proposta, salvo naturalmente ad esigere in pratica che l'accertamento della convenienza o meno del trasferimento delle famiglie sia fatto con criteri sufficientemente prudenziali.

PRESIDENTE. Non si potranno mai avere sufficienti garanzie per i finanziamenti nel senso esposto dal senatore Tomè e non sarà mai possibile evitare il pericolo che le somme erogate vadano a finire in mano di imprese. Io ritengo che le somme spese non saranno più rimborsate al Tesoro. Purtroppo in questa materia non possiamo ragionare con il cuore.

TOMÈ. Lei dimentica, onorevole Presidente, che qui è il caso per caso che andrà esaminato e che quindi tutto dipenderà praticamente dagli organi che saranno chiamati a dare esecuzione all'accordo. Questo è il punto. Noi ci dobbiamo preoccupare che tali organi siano sufficientemente oculati nell'amministrazione dei fondi. Non possiamo però negare aprioristicamente il principio, che mi sembra umanamente e socialmente opportuno.

BERTONE, relatore. Va tenuto presente che vi è una profonda, nettissima differenza fra la campagna argentina e la città. La campagna manca di tutto; noi non possiamo inviarti i nostri contadini senza dar loro la possibilità di lavorare con profitto e di poter mantenere le loro famiglie. Ritengo quindi che per questa

parte si debba garantire loro il viaggio e la sistemazione.

Ben diversa è la situazione dei lavoratori che si recano in città. Si tratta in genere di lavoratori qualificati. Come prima considerazione debbo osservare che non credo che l'Italia abbia gran bisogno di fare emigrare i propri lavoratori qualificati. In ogni caso tali lavoratori non vanno ad affrontare un lavoro in proprio ed individuale, ma vanno alle dipendenze di una industria, di un'impresa, di una azienda. Ora, se noi paghiamo loro il viaggio e poi paghiamo anche la sistemazione, cioè procuriamo loro la casa, l'impresa in che cosa concorre? In definitiva essa verrebbe a sfruttare il lavoro dei nostri operai, a realizzare il proprio guadagno e noi avremo pagato il trasferimento, la costruzione della casa e tutto il resto. Mi sembra che se un'impresa ha l'interesse di ingaggiare operai qualificati, dovrebbe almeno preoccuparsi di pensare alla loro sistemazione. Che noi si anticipi le spese di viaggio, passi, ma che una volta che gli operai sono giunti a destinazione, l'impresa che li assume non pensi alla loro sistemazione, mi sembra esagerato. Quindi noi intanto dobbiamo permettere che nostri operai qualificati, con viaggio pagato, si rechino in Argentina, in quanto ci si dia la garanzia che essi saranno convenientemente sistemati.

TOMÈ. Mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione per lo meno sulla necessità che le famiglie degli emigrati vengano sistemate in Argentina. Non neghiamo almeno a questa seconda categoria la possibilità di un concorso nelle spese di sistemazione.

SALVAGIANI. Rilevo che nel corso della discussione mentre taluni colleghi hanno espresso dubbi o pareri favorevoli sul problema dell'emigrazione altri invece si sono occupati solamente del problema di carattere finanziario. Io penso però che sia indispensabile innanzi tutto prendere una decisione sulla prima questione, stabilire cioè se intendiamo dare un appoggio all'emigrazione. Risolto questo quesito noi potremmo passare al secondo punto e stabilire qual'è il mezzo col quale noi intendiamo aiutare l'emigrazione indirizzata verso l'Argentina.

D'altra parte l'onorevole Presidente ha posto sin dal principio una limitazione al nostro di-

battito, ha detto cioè che noi ci troviamo di fronte ad un problema di carattere finanziario e che ci dobbiamo occupare soltanto dell'utilizzazione di questi pesos per l'emigrazione dei nostri lavoratori in Argentina.

Io non posso essere però d'accordo su questa interpretazione restrittiva, in quanto, per quel che mi riguarda, io sarei favorevole anche ad un sacrificio dell'erario a condizione di poter creare tutte le garanzie per una sistemazione decorosa e tranquilla dei nostri lavoratori all'estero. Anche se la nostra è Commissione di finanze e tesoro, noi non possiamo chiudere gli occhi di fronte ad altri aspetti che non siano finanziari dei problemi che ci si sottopongono.

Dobbiamo pertanto chiederci: riteniamo noi che gli emigrati italiani, recandosi in Argentina troveranno effettivamente una seconda Patria che garantisca loro un lavoro sicuro e tranquillo quale possono trovare in Italia? Io per mio conto mi permetto di esprimere forti dubbi in proposito, sulla base dell'esperienza dei precedenti in materia.

Debbo riconoscere che in questo particolare problema il Governo interviene con delle proposte che, almeno nelle intenzioni sono, apprezzabili. Nella fattispecie, a favore degli emigranti si destina una somma che non può essere utilizzata in altro modo; tale somma verrà ricuperata almeno in parte. Qui sorge il problema posto dall'onorevole Presidente; egli afferma che mai si debba dare il nostro consenso all'impegno di carattere finanziario per l'impiego di questi pesos se non ci viene fornita anticipatamente la garanzia di poter ricuperare le somme che noi oggi staniamo. In risposta io dovrei ripetere tutto quanto ho accennato come premessa a questo mio disordinato intervento per concludere che o noi accettiamo la emigrazione e l'aiutiamo, oppure non l'accettiamo e teniamo a nostra disposizione quei tali pesos per una eventuale ipotetica utilizzazione nel futuro. Il problema va quindi impostato in questi termini. Dobbiamo o non dobbiamo stimolare l'emigrazione? Ed ancora: è utile oppure no che la si faccia in Argentina? Risolto questo quesito, potremo passare all'altro, a quello di vedere cioè fino a quale punto possiamo impegnare il Tesoro italiano per il sovven-

zionamento degli emigrati e dei futuri emigranti in Argentina.

TOMÈ. La pregiudiziale che pone il collega Salvagiani è superata dalla situazione di fatto. Attualmente noi dobbiamo semplicemente constatare se esiste o meno una corrente emigratoria dall'Italia verso l'Argentina. Se dalle domande in atto si constata che questa corrente esiste — e su ciò credo non vi possa essere dubbio — mi pare evidente che lo Stato non possa opporsi al diritto del cittadino di emigrare. Alla stregua della Costituzione nessuno può giuridicamente porsi la domanda se dobbiamo o no impedire una emigrazione. Noi potremo cercare di facilitarla, di instradarla, di renderla più conveniente, ma impedirla mai. Il cittadino italiano ha libertà di movimento ed ognuno ha il diritto di crearsi il proprio avvenire. Mi pare quindi che la questione pregiudiziale sia senz'altro superata.

SALVAGIANI. Io non ho inteso porre, una pregiudiziale nel senso che le ha dato il senatore Tomè; io non ho parlato di impedire una emigrazione, benchè si possa supporre, a giudicare dagli atti del Governo italiano in questo campo, che, anche per quanto riguarda, se non l'emigrazione, quanto meno la concessione di passaporti anche soltanto per gite turistiche, la possibilità di vietare i trasferimenti all'estero sussista.

Comunque io non ho posto il problema in questi termini; io mi sono semplicemente chiesto: dobbiamo noi favorire l'emigrazione in Argentina, dopo aver preso cognizione della situazione degli emigrati in quel Paese? Io sono dell'opinione che, comunque, i nostri emigranti debbano essere aiutati e che anzi si debba creare una situazione di favore anche per coloro che ritornano o ne hanno l'intenzione. Ritengo infatti che la corrente di emigrazione verso la Argentina alla quale si è fatto cenno, abbia come contropartita una corrispondente corrente di emigrati che desiderano tornare e non sono in condizione di farlo. È vero che esiste la legge sul rimpatrio consolare, ma noi sappiamo che sulle banchine dei porti argentini gironzolano molti nostri emigrati in attesa di potersi imbarcare più o meno clandestinamente per l'Europa.

Considerando tutto questo, come dobbiamo noi favorire l'emigrazione? Non lo so, ma certo si è che dobbiamo mettere a disposizione dei nostri emigranti tutti i mezzi possibili, eventualmente anche con sacrifici per il nostro erario, affinché essi siano posti nella situazione più favorevole per svolgere la loro opera.

BOSCO. Debbo rilevare che molte delle obiezioni avanzate in questa sede, sarebbero state superate se, in occasione delle trattative con l'Argentina, si fosse seguita la procedura normale, cioè si fosse prima stipulato l'accordo, e si fosse poi presentata al Parlamento la legge necessaria per la sua esecuzione. In tal caso, saremmo stati posti in condizione di conoscere già le garanzie offerte dal Governo argentino, per quanto riguarda, sia la sistemazione dell'emigrante, sia la sistemazione delle famiglie, nonché per quanto attiene alle condizioni di vita, alle assicurazioni sociali ecc.; cioè, in definitiva, tutte le garanzie che noi richiediamo normalmente in sede di accordi internazionali, quando si tratti di collocare determinate categorie di lavoratori italiani all'estero. Nel caso presente, invece, per ragioni particolari, si è dovuta invertire la procedura, cioè si è prima presentata la legge al Parlamento, e poi si è trattato l'accordo. Ora, a prescindere dalla questione se questo procedimento sia opportuno o meno, è ovvio che noi dobbiamo offrire al Governo una legge, la quale rappresenti uno strumento di negoziazione adeguato, e non tale da indebolire la posizione del negoziatore.

Ora, io mi fermo soltanto sui due ultimi commi dell'articolo 1, che, a mio parere, costituiscono, come ha rilevato l'onorevole Sottosegretario, la chiave di volta della legge. Al penultimo comma si dice: « I suddetti finanziamenti saranno concessi tenendo conto dei contributi e delle agevolazioni di parte argentina ». Evidentemente la dizione rappresenta un invito al Governo a negoziare la partecipazione argentina nella sistemazione dei lavoratori italiani, ma, stante la genericità del testo, dobbiamo chiederci se il Governo sia autorizzato a trattare anche nell'ipotesi che la partecipazione argentina si riducesse ad una minima percentuale. A questo riguardo, mi sia consentito di ricordare che nell'accordo con l'Australia era prevista una partecipazione paritetica da parte dei due Stati. Vero è che in questa

sede ci è già stato dichiarato che nelle trattative in corso si prospetta un analogo regime di parità; ma proprio in vista di ciò ritengo che nella legge si dovrebbe usare una dizione del genere della seguente: « ... dei contributi e delle agevolazioni di parte argentina, che dovranno in ogni caso essere almeno eguali a quelli concessi dal Governo italiano ». In tal modo noi forniremmo ai nostri rappresentanti una base di negoziazione, per cui la partecipazione argentina non potrebbe essere minore del 50 per cento. In tal caso, si supererebbe implicitamente anche il problema della sistemazione, in quanto, per l'acquisto o la costruzione della casa, potrebbe sovvenire appunto il contributo argentino.

Per quanto riguarda poi l'ultimo comma del testo proposto dal relatore, mi sia consentito di osservare, come competente in materia, che la dizione usata è assolutamente priva di significato e quindi superflua, in quanto, non esiste una legislazione della tutela del lavoro italiano all'estero, poichè in realtà tale tutela si esercita mediante accordi internazionali. Anche in questo caso ritengo quindi che noi dovremmo adottare un testo il quale rafforzasse la posizione del nostro Governo, in vista delle negoziazioni che esso sta conducendo, e a questo scopo proporrei la seguente dizione: « Ai lavoratori emigrati dovranno essere assicurate l'occupazione ed una decorosa condizione di vita ed in ogni caso la parità di pieno diritto con i lavoratori argentini ». In tal modo, vincoleremo il futuro accordo con l'Argentina a una condizione precisa, cioè della parità di trattamento dei lavoratori emigrati con i lavoratori argentini, nonché alla garanzia che ai nostri lavoratori sia assicurato, non soltanto una occupazione, ma anche un tenore di vita adeguato.

FORTUNATI. Desidero sollevare una questione di carattere generale che si collega con quanto ha osservato il senatore Bosco. Ritengo che di fronte ad un problema come quello in discussione, le questioni di carattere formale abbiano un peso assai minore, rispetto all'esame delle condizioni oggettive del mercato nel quale si trasferisce il nostro lavoro. Il senatore Bosco ha chiesto che venga sancita la parità di trattamento con i lavoratori argentini. Ma noi dobbiamo chiederci, allora, quali siano le

condizioni in cui vivono i lavoratori argentini. Ebbene, noi sappiamo che essi abbandonano le campagne, perchè ivi sono sottoposti a condizioni di vita inumane: in quelle campagne noi abbiamo inviato i nostri contadini, in quelle campagne, da dove gli argentini fuggono e nelle quali si rifiutano di vivere. Non possiamo nasconderci questo stato di fatto. D'altro canto, tutti sanno quali sono la organizzazione e la legislazione economico-sociale argentina: in realtà una legislazione in tale materia neppure esiste, come non esiste nessuna organizzazione sindacale. La situazione organizzativa del mondo del lavoro in Argentina è tale per cui di fatto gli imprenditori sono pienamente arbitri di regolare secondo i loro esclusivi interessi i rapporti di lavoro. Dirò di più: questo provvedimento, che tende a favorire l'emigrazione dei nostri lavoratori, interviene proprio in un momento in cui in Argentina si diffonde una crisi economica eccezionalmente grave. Il collega Tomè osservava che numerosi lavoratori italiani domandano spontaneamente di recarsi in Argentina: ebbene, essi si trovano così bene colà e godono di retribuzioni così elevate, che, una volta sistematisi in Argentina, avrebbero oggi bisogno del soccorso dello Stato per coprire il divario esistente tra il livello salariale italiano e il livello salariale argentino, dato che, pur avendo una occupazione stabile, non riescono, neppure dopo un periodo di tempo prolungato, a procurarsi una abitazione.

TOMÈ. Forse che il livello salariale in Italia è così elevato da consentire ai lavoratori di acquistare una casa?

FORTUNATI. D'altra parte, mi pare assurdo che noi pensiamo di destinare il denaro dello Stato alla costruzione di case in Argentina, quando si consideri la gravissima crisi edilizia che tormenta il nostro Paese.

Inoltre, io debbo insistere nell'affermare che il pericolo che i fondi vadano ad imprese private sussiste: in realtà, il rischio più grave rappresentato da questa legge sta in definitiva nella possibilità che noi facciamo il gioco di determinati gruppi di imprese.

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole Fortunati che non si tratta di finanziare imprese private di colonizzazione. Il finanziamento avverrà, invece, attraverso un organismo misto italo-argentino, il quale offra anche la garanzia

che, nell'ipotesi che un contadino abbandoni, per un qualsiasi motivo, il terreno assegnatogli, quel terreno potrà tornare all'organismo misto al quale ho accennato, che, a sua volta, lo assegnerà ad un altro colono.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il senatore Bosco ha sollevato due diverse questioni. Alla prima di esse posso rispondere ricordando in parte ciò che ho avuto occasione di dire durante una sua assenza nel corso della prima riunione dedicata all'esame di questo disegno di legge. È esatto che il criterio da seguire almeno tendenzialmente è che la partecipazione argentina debba essere adeguata e possibilmente pari alla nostra, poichè quella che io chiamavo la valvola della legge potrebbe essere — lo dico con tutta onestà — facilmente aggirata qualora la partecipazione argentina si riducesse al cinque o al dieci per cento ed il resto gravasse sull'Italia. Questo desiderio sia consacrato in tutte lettere nei verbali. Tuttavia, e proprio perchè sento tutta la forza di questa esigenza, sono lieto di dichiarare che, nello scambio di note già intervenuto, per quanto riguarda il comma b) è assicurata la partecipazione da parte Argentina con un contributo pari a quello italiano, con l'obbligo, inoltre, di un intervento argentino, per la concessione del credito al singolo colono per l'acquisto della terra, ecc., che va oltre questa partecipazione paritetica.

Resta aperta la questione rappresentata dalla lettera a). Io riconosco che per quanto riguarda la lettera a), proprio perchè la legge precede l'accordo, non abbiamo ancora l'impegno della controparte nel senso che la contribuzione debba essere pari alla nostra.

BERTONE, *relatore*. Da quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario risulterebbe che il Governo argentino contribuirebbe anche alle spese di trasferimento. Desidererei un chiarimento su questo punto.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Risponderò subito all'osservazione del senatore Bertone. Lo scambio di note al quale ho accennato si riferisce alla colonizzazione, e quindi anche al trasferimento dei coloni agricoli. Per quanto riguarda il comma a), cioè l'ipotesi del trasferimento di singoli lavoratori e di famiglie di lavoratori chiamati sul posto, per i quali originariamente si pensava

di provvedere per motivi anche di ordine etico così al trasferimento come alla sistemazione, non abbiamo ancora l'impegno formale argentino per una partecipazione pari alla nostra; posso tuttavia dichiarare in via ufficiosa che le trattative sono praticamente avviate verso questo risultato.

BERTONE, *relatore*. Osservo che fino a questo momento ciò non solo non è ammesso ma è specificatamente escluso. Infatti, nel testo delle lettere scambiate con i rappresentanti argentini, si dice testualmente: « A sua volta il Governo argentino in conformità alle disposizioni vigenti e alle facoltà e ai mezzi dei propri organismi competenti concorrerà alla realizzazione del presente accordo con una contribuzione di misura uguale a quella italiana » e fin qui il testo corrisponderebbe alle dichiarazioni del Sottosegretario; ma successivamente si chiarisce: « Il contributo del Governo argentino consisterà nel finanziamento per l'acquisto della terra e la concessione di prestiti per promuovere le attività di produzione della medesima nelle condizioni stabilite dalle disposizioni vigenti ». E continua: « A carico del Governo italiano restano le spese di trasferimento degli emigranti e delle rispettive famiglie, la costruzione delle case rurali per i contadini, le spese di mantenimento dei coloni e delle loro famiglie fintantochè la produzione non possa sopperirvi ». Non ho nulla da eccepire circa le condizioni imposte al Governo italiano, ma tengo a sottolineare che, se il testo non sarà modificato, *rebus sic stantibus* il Governo argentino non concorre affatto nelle spese di trasferimento.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Convengo pienamente con l'onorevole relatore per quanto riguarda la voce *b*), cioè le spese di colonizzazione, per le quali il riparto degli oneri, uguale fra Italia e Argentina, avviene conformemente a quanto il relatore ha testè letto. Per quanto riguarda quindi il comma *b*), la piena parità è assicurata.

Per quanto riguarda invece il comma *a*), cioè tutto ciò che non attiene alla colonizzazione, bensì al viaggio di lavoratori chiamati in Argentina e delle loro famiglie, io ripeto che, per quanto riguarda questo comma, le trattative sono in corso e mirano a quell'obiettivo che ha prospettato il senatore Bosco, e che evidente-

mente è anche il nostro, cioè ad addossare all'Argentina un onere pari al nostro. Tuttavia io debbo chiedermi se noi dovremmo arretrare nel caso che si giungesse ad un accordo basato sull'attribuzione all'Italia di un onere pari al sessanta per cento, mentre all'Argentina si attribuirebbe un onere del quaranta per cento, limitatamente, ripeto, a ciò che riguarda il semplice trasferimento dei singoli lavoratori.

BOSCO. Desidererei sapere come è regolata la materia nell'accordo intervenuto con l'Australia.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Nei confronti dell'Australia l'onere totale è diviso in due quote uguali, la prima delle quali a sua volta è risuddivisa in due aliquote pari ognuna al venticinque per cento, gravanti a fondo perduto sul Paese di emigrazione e sul Paese di immigrazione. La seconda quota, invece, pari al cinquanta per cento del totale, è invece affidata ad una operazione di credito ammortizzabile a condizioni di particolare favore.

LAZZARINO. Io debbo ribadire che a mio avviso il disegno di legge in esame può considerarsi superato, dal momento che da parte dell'Argentina si dichiara che d'ora in avanti sarà vietato l'ingresso a tutti coloro che non siano agricoltori o tecnici specializzati e saranno prese misure per impedire in modo particolare che gli emigrati si stabiliscano nei centri cittadini.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Rispondo subito al senatore Lazzarino, riaffermando quanto ho già avuto occasione di accennare all'inizio della discussione. Quello a cui si riferisce il senatore Lazzarino è semplicemente un discorso, e non una norma di legge, un discorso, che, pur promanando dal Presidente della Repubblica argentina, non si è ancora tradotto in una norma di diritto oggettiva. Comunque esamineremo le dichiarazioni del Presidente nel loro testo integrale ed ufficiale. Fin da ora tuttavia si può rilevare che in esse si contempla l'immigrazione, oltre che di lavoratori agricoli, anche di tecnici, cioè di lavoratori qualificati. Quindi, resta assicurato un margine per l'emigrazione che si effettui su atto di chiamata, al di fuori della colonizzazione agricola. Comunque, anche giungendo all'ipotesi estrema, che quanto comunicato nel

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

118ª RIUNIONE (20 febbraio 1952)

discorso del Presidente Peron debba diventare norma di legge, in tal caso evidentemente il comma *a*) resterebbe inoperante, ma non verrebbe comunque intaccata la sostanza del comma *b*).

SALVAGIANI. Desidererei sapere in qual modo i lavoratori emigrati e in particolar modo i coloni dovranno far fronte al rimborso delle anticipazioni che verranno fatte a loro favore, sia da parte del Governo italiano, sia da parte del Governo argentino.

PRESIDENTE. La risposta alla domanda del senatore Salvagiani è contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge, il quale prevede le modalità del rimborso.

Se nessun altro chiede di parlare passiamo alla votazione del primo comma dell'articolo 1, lasciando in sospeso la cifra totale dei pesos. Ne do lettura nel testo proposto dal relatore:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato, entro il limite di a farsi cedere dall'Ufficio italiano dei cambi la valuta necessaria per assicurare l'impiego di lavoratori italiani in Argentina mediante: *a*) finanziamenti intesi a coprire la spesa del trasferimento e ad agevolare dietro garanzie reali o personali la sistemazione in Argentina di lavoratori emigranti ed anche delle loro famiglie, nonchè delle famiglie di lavoratori già emigrati i quali lo richiedano, sempre che sia stata accertata la convenienza della richiesta ».

A questo comma propongo formalmente che vengano soppresse le parole « e ad agevolare dietro garanzie reali o personali la sistemazione ». A questo riguardo mi sia consentito ancora una volta di ricordare ai colleghi i doveri che incombono alla nostra Commissione, come Commissione di finanza, di salvaguardia e di tutela del pubblico denaro. D'altra parte l'entità della spesa che noi autorizziamo è tale da doverci persuadere ad una estrema cautela, per evitare nel modo più rigoroso che del sacrificio dello Stato si avvantaggino privati interessi che perseguono fini speculativi. A questo scopo è necessario che dal testo del disegno di legge sia esclusa ogni possibilità di equivoca interpretazione, la quale potrebbe dar luogo, come è agevole comprendere, ai più deplorevoli abusi. Ora, la dizione proposta mi sembra appunto di tale natura, per la sua va-

ghezza ed imprecisione, da consentire a privati imprenditori di godere dei benefici del provvedimento, a tutto danno dei lavoratori emigranti. Per questi motivi desidero fare appello al senso di responsabilità della Commissione perchè voglia appoggiare con il suo voto l'emendamento da me proposto.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Dichiaro che, a seguito della discussione verificatasi su questo punto, per quanto ribadisca che originariamente la proposta era stata avanzata soprattutto in vista di finalità etiche, cioè per favorire il ricongiungimento dei nuclei familiari, non insisto sulla proposta stessa e mi rimetto alla Commissione.

TOMÈ. Per i motivi da me esposti nel corso della discussione dichiaro che voterò contro l'emendamento proposto dall'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione delle parole: « e ad agevolare con garanzie reali e personali la sistemazione ».

Chi la approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 1 fino alla lettera *b*) esclusa, con l'emendamento testè approvato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Resta in sospeso la determinazione della cifra indicata nel primo capoverso.

Passiamo all'esame della lettera *b*). Ne do lettura:

« *b*) finanziamenti di carattere integrativo intesi a coprire la spesa di trasferimento e di sistemazione in Argentina di contadini italiani e delle loro famiglie, destinati a lavori di colonizzazione agricola ».

FORTUNATI. Propongo di sostituire la lettera *b*) con la seguente:

« *b*) finanziamenti di carattere integrativo ad esclusivo favore di contadini italiani e delle loro famiglie, intesi a coprire la spesa di trasferimento e di sistemazione in Argentina per lavori di colonizzazione agricola ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Fortunati.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'esame del secondo comma di cui do lettura :

« I suddetti finanziamenti saranno concessi tenendo conto dei contributi e delle agevolazioni di parte argentina ».

BOSCO. Propongo di aggiungere alla fine di questo comma le parole : « che, nel complesso, dovranno essere di valore almeno uguale a quelli concessi dal Governo italiano ». Questa mia proposta tende a garantire una certa congruità del contributo argentino e tende a dare soprattutto una base di negoziazione.

RICCI FEDERICO. Io penso che le parole « nel complesso » potrebbero dar luogo ad equivoci.

BOSCO. Siccome qualcuna delle voci del contributo italiano può non corrispondere a qualche voce del contributo argentino, non possiamo stabilire una stretta analogia. Questo è il significato dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Bosco tendente ad aggiungere alla fine del secondo comma le parole : « che, nel complesso, dovranno essere di valore almeno uguale a quelli concessi dal Governo italiano ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'esame del terzo comma di cui do lettura :

« Ai lavoratori emigrati dovranno essere applicate le norme per la tutela del lavoro italiano all'estero ».

Il senatore Bosco ha presentato un nuovo testo di questo comma. Ne do lettura :

« Ai lavoratori emigrati dovrà essere assicurata l'occupazione e un decoroso tenore di vita; in ogni caso dovrà essere loro accordata la parità di trattamento coi lavoratori argentini anche in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ».

BERTONE, *relatore*. Io proporrei un testo analogo all'emendamento sostitutivo del senatore Bosco, ma più ristretto :

« Ai lavoratori emigrati dovrà essere riconosciuta la parità di trattamento con i lavoratori argentini anche in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ».

BOSCO. Aderisco al testo proposto dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole relatore, di cui do nuovamente lettura :

« Ai lavoratori emigrati dovrà essere riconosciuta la parità di trattamento con i lavoratori argentini anche in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Per quanto riguarda la cifra dei milioni di pesos, il cui ammontare è stato lasciato in sospeso, ricordo ancora una volta che il Governo aveva inizialmente stabilito 150 milioni di pesos e che la Camera dei deputati ha portato la cifra a 250 milioni. Non dimentichiamo che si tratta di miliardi di lire — al cambio di 40 sarebbero circa 10 miliardi di lire.

BOSCO. Io propongo che si fissi la cifra in 200 milioni di pesos.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, metto ai voti la proposta del senatore Bosco di fissare la cifra di 200 milioni di pesos.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso che, con le modificazioni approvate, risulta così formulato :

Art. 1.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, entro il limite di 200 milioni di pesos argentini, a farsi cedere dall'Ufficio italiano dei cambi la valuta necessaria per :

a) finanziamenti intesi a coprire la spesa del trasferimento in Argentina di lavoratori emigranti ed anche delle loro famiglie, nonché delle famiglie di lavoratori già emigrati i quali lo richiedano semprechè sia accertata la convenienza della richiesta;

b) finanziamenti di carattere integrativo ad esclusivo favore di contadini italiani e delle loro famiglie, intesi a coprire la spesa di tra-

sferimento e di sistemazione in Argentina per lavori di colonizzazione agricola.

I suddetti finanziamenti saranno concessi tenendo conto dei contributi e delle agevolazioni da parte argentina che, nel complesso, dovranno essere di valore almeno uguale a quelli concessi dal Governo italiano.

Ai lavoratori emigrati dovrà essere riconosciuta la parità di trattamento con i lavoratori argentini anche in materia di lavoro e di assicurazioni sociali.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 di cui do lettura:

Art. 2.

La restituzione all'Ufficio italiano dei cambi della valuta ceduta a termini dell'articolo 1 sarà regolata in base ai rimborsi stabiliti nelle singole operazioni di finanziamento.

In corrispondenza della cessione di valuta da parte dell'Ufficio italiano dei cambi, il Ministero del tesoro è autorizzato ad emettere buoni del Tesoro speciali, all'interesse fino al massimo del 4,50 per cento, da consegnarsi all'Ufficio medesimo a copertura dei pesos ceduti.

OTTANI. L'interesse del 4,50 per cento non mi sembra che sia di eccessivo favore.

PRESIDENTE. Si deve tener presente che il 4,50 per cento è l'interesse massimo che può essere stabilito.

Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti l'articolo 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 di cui do lettura:

Art. 3.

I finanziamenti di cui all'articolo 1 sono concessi con decreto del Ministro del tesoro che stabilisce le condizioni alle quali il finanziamento è sottoposto, quivi compreso il richiamo delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 e 11, della legge 11 settembre 1947, n. 891, in quanto applicabili.

La istruttoria tecnica dei finanziamenti e la loro esecuzione sono affidate all'Istituto di cre-

dito per il lavoro italiano all'estero il quale terrà a tale fine separata gestione per conto, nell'interesse dello Stato e sotto il controllo del Ministero del tesoro.

Il decreto di cui al primo comma del presente articolo sarà emesso entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta dell'Istituto.

BERTONE, *relatore*. La legge 11 settembre 1947, n. 891, cui fa riferimento il primo comma dell'articolo è quella in base alla quale sono stati dati 100 milioni di dollari per provviste industriali: l'articolo 2 di essa autorizza il Ministero del tesoro a prestare la fidejussione per queste operazioni; l'articolo 3 fa carico al Tesoro del rischio di cambio; l'articolo 4 riguarda l'esenzione dagli oneri fiscali per tutte queste operazioni e l'articolo 11 prevede l'intervento dell'Avvocatura dello Stato per eventuali controversie che sorgessero. Nel testo del disegno di legge approvato dalla Camera c'erano tre articoli che richiamavano specificatamente queste disposizioni. Noi abbiamo ritenuto che fosse sufficiente richiamare la legge dell'11 settembre 1947 che le comprende e le prevede tutte.

RUGGERI. Vorrei domandare se l'Istituto di credito per il lavoro italiano all'estero è l'unica organizzazione che sia attrezzata per gli scopi previsti al secondo comma di questo articolo.

BERTONE, *relatore*. Secondo il disegno di legge proposto dal Governo l'istruttoria tecnica era assegnata all'I.C.L.E. e l'esecuzione all'I.M.I., ma la Camera ha deciso di affidare tutte e due le incombenze all'I.C.L.E.

RUGGERI. La formulazione usata mi mette in sospetto. A parte le notizie che noi abbiamo sull'I.C.L.E., io domando che necessità ci sia della formulazione adottata al secondo comma. Ci penserà il Tesoro ad incaricare chi vuole della istruttoria tecnica dei finanziamenti e della loro esecuzione. Si tratta in fondo di una questione regolamentare.

Il Ministero del tesoro è il responsabile e quindi si organizzi esso come meglio crede; si serva dell'istituto che riterrà più opportuno, della Banca d'Italia, della Banca del lavoro, dell'I.M.I., dell'I.C.L.E., ma non vedo la ragione per cui noi dobbiamo indicare tassativamente un ente. E siccome non vedo la ragione di questo, temo che ci sia un fine non chiaro. Quindi propongo la soppressione del secondo comma.

BOSCO. Se non si dà una indicazione precisa resta in vigore la legge che regola i finanziamenti del Tesoro, la quale affida a quest'ultimo sia l'istruttoria tecnica sia la loro esecuzione, per cui il Tesoro non può delegare nessuno. D'altronde il Tesoro non ha l'attrezzatura ed il personale adatti per l'istruttoria tecnica di un servizio all'estero.

GIACOMETTI. Noi siamo estremamente perplessi ed io sono preoccupato che, anche indipendentemente dalla volontà del Governo, si possano determinare dei sotterranei lavori per influire sull'assegnazione dei fondi. Noi abbiamo delle preoccupazioni sulla funzione estremamente delicata che spetta a questo Istituto di credito chiamato a compiere l'esame tecnico delle domande e poi a tenere una gestione a parte, il che vuol dire che la sua attività è effettivamente qualcosa di più di quel che non si voglia far apparire. Noi dichiariamo che non abbiamo fiducia nell'Istituto di credito per il lavoro italiano all'estero.

Voi potrete dirci: portateci qui i documenti che giustifichino questa sfiducia. Ma voi sapete bene che in materia bancaria ci si regola soprattutto sulle impressioni, e queste in tal caso sono così forti da non sembrare più tali. Il collega Bosco ha fatto presenti le difficoltà che il Tesoro avrebbe ad assumersi queste attività; le operazioni, è vero, potranno essere ritardate, ma noi preferiamo un ritardo piuttosto che consentire una attività nella quale non vediamo chiaro.

LANZETTA. Io non mi sono trovato presente quando sono stati dati — se sono stati dati — i chiarimenti a proposito dell'I.C.L.E., ma debbo ricordare a me stesso che, discutendosi del Trattato con il Brasile a proposito della utilizzazione dei cruzeiros, in Aula, quando si arrivò a decidere sulla famosa compagnia brasiliana, si affermò che si trattava di una Compagnia mista, italo-brasiliana, di collaborazione economica, mentre poi in sostanza si è assodato che era una Compagnia sottoposta soltanto al controllo del Governo brasiliano e non a quello del Governo italiano e che di misto non aveva proprio niente.

Allora accennai alla preoccupazione che sorgeva immediata e spontanea, che quella Compagnia potesse risolversi in un carrozzone, e formulavo l'augurio che le mie parole potes-

sero essere smentite dai fatti. A distanza di pochi mesi devo dire che non solo io sono diventato più preoccupato di quanto non lo fossi allora, ma che molti dei colleghi che allora erano benevolmente impressionati oggi sono preoccupati quanto me e più di me.

Ebbene, io vorrei fare alla Commissione una proposta: prima di procedere oltre, domandiamo all'I.C.L.E. che cosa succede a proposito di quei cruzeiros, che cosa esso ha fatto in Brasile e se sia vero che laggiù, dove i vari Stati brasiliani danno il terreno gratuitamente, l'I.C.L.E., direttamente o indirettamente, sia arrivato all'assurdo scandaloso di acquistare terreni a 100-150 mila lire l'ettaro. Se questi fatti sono veri, io debbo ritenere che la Compagnia brasiliana si è veramente risolta in un carrozzone e che noi abbiamo il dovere — non soltanto il diritto — di indagare, perchè gli italiani sappiano in che modo si amministra il pubblico denaro. Oggi che noi dovremmo discutere e decidere di affidare all'I.C.L.E. un compito abbastanza gravoso, politico e finanziario, dobbiamo essere sicuri che in tutto quello che ha fatto finora l'I.C.L.E. ci sia stata se non proprio della saggezza amministrativa per lo meno della onestà. Se dovessimo arrivare ad una approfondita indagine in proposito io potrei fornire qualche elemento preciso.

RICCI FEDERICO. Osservo che l'I.C.L.E. non ha mai sottoposto a controllo i suoi rendiconti. Noi non sappiamo nulla del suo funzionamento, nè chi siano i suoi amministratori. Le mie lagnanze si estendono anche al Ministero del tesoro che non richiama l'I.C.L.E. al suo dovere.

LANZETTA. Io veramente conosco i nomi degli amministratori dell'I.C.L.E. e qualcosa di più. Colgo l'occasione per dire che il peggio nell'amministrazione di questo ente si è potuto evitare per la prudenza del senatore Mott al quale dobbiamo essere grati per avere egli assunto un coraggioso atteggiamento.

MOTT. Desidero fare una precisazione. Terreno *gratis* in Brasile se ne può avere, ed è abbondante finchè si vuole. Però un terreno vale a seconda della posizione in cui si trova ed, inoltre, in molti Stati del Brasile il terreno viene offerto *gratis* ma a determinate condizioni.

LANZETTA. Non posso accettare la giustificazione fornita dal collega Mott. Ho inteso parlare non in astratto, ma in concreto, di possibilità di avere in Brasile dei terreni buoni, in vicinanza di strade, quindi particolarmente adatti per la colonizzazione. Quando si possono avere gratuitamente terreni di questa qualità, è per lo meno inavveduto andare a comperare del terreno che gli stessi brasiliani non coltivano. Il collega Mott sa di un caso particolare in cui un terreno, concesso gratuitamente, che l'I.C.L.E. in un certo momento riteneva inadatto, è stato richiesto a titolo personale dai funzionari che sono andati a fare le perizie.

BOSCO. L'amico Lanzetta ricorderà che ho condiviso con lui molte perplessità e dubbi in occasione dell'accordo con il Brasile. Ma non è questa la materia di cui ci occupiamo oggi. Si tratta qui del problema dell'emigrazione con l'Argentina e più in particolare dell'articolo di una legge che affida all'I.C.L.E. l'incarico di provvedere all'istruttoria dei finanziamenti. Sull'indole della Compagnia italo-brasiliana io fui e sono d'accordo col senatore Lanzetta che fosse pericoloso accettare la nazionalità brasiliana perchè prevedevo che, ammessa la nazionalità straniera di quell'Ente, il suo controllo ci sarebbe sfuggito. Ma, ripeto, il problema è qui diametralmente opposto e mi appello all'amico Lanzetta, che è un giurista, perchè consideri che l'I.C.L.E. è un Istituto italiano posto sotto il controllo del Ministero del tesoro. Infatti il secondo comma dell'articolo 3 del disegno di legge, nel testo che stiamo esaminando dice: « La istruttoria tecnica dei finanziamenti e la loro esecuzione sono affidate all'Istituto di credito per il lavoro italiano all'estero il quale terrà a tale fine separata gestione per conto, nell'interesse dello Stato e sotto il controllo del Ministero del tesoro ». Quindi o qui si dà un voto di sfiducia al Ministero del tesoro, perchè si pensa che il suo controllo sarà inefficace, o bisognerà riconoscere che si tratta adesso di una Compagnia italiana sottoposta al controllo di organi dello Stato italiano.

C'è, invece, l'ultimo comma che in verità mi lascia perplesso. Esso dice che: « il decreto di cui al primo comma del presente articolo sarà emesso entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta dell'Istituto ». Questo ter-

mine di trenta giorni non ha alcun valore, dato che non si tratta di un termine perentorio e non vi è ragione di esercitare una pressione sul Tesoro. Il Tesoro fa questa indagine, per garantire la finanza italiana, e la deve fare nella maniera più approfondita possibile.

Quindi, sono d'accordo sul secondo comma che affida la istruttoria tecnica dei finanziamenti all'I.C.L.E., perchè il Ministero del tesoro non ha all'estero organi che possano compiere queste operazioni, ma non sono d'accordo sull'ultimo comma, che in sostanza pone un limite alla bontà del controllo che il Ministero del tesoro deve esercitare. Ne propongo perciò la soppressione.

LANZETTA. Io non ho equivocato sulla portata del provvedimento in esame, ma ho richiamato un precedente perchè, in sostanza, anche nell'altro caso, all'I.C.L.E. erano stati assegnati compiti simili. La funzione dell'I.C.L.E., secondo questo articolo, è quella di fare l'istruttoria tecnica dei finanziamenti e di curare la loro esecuzione, ma di tenerne in sostanza la gestione...

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non è la stessa cosa.

LANZETTA. Non è ufficialmente e giuridicamente la stessa cosa, ma nella pratica dei fatti le differenze sfumano. Infatti cosa deve fare l'I.C.L.E.? Deve fare l'istruttoria, deve cioè esaminare in concreto a chi i finanziamenti debbono essere concessi. Avete tolto la parola « imprese », ma la sostanza non cambia. Indubbiamente il vostro desiderio era di andare al di là di un semplice cambiamento di parole, ma la realtà è più forte dei desideri e nella sostanza...

PRESIDENTE. I terreni non li sceglie più l'I.C.L.E.

LANZETTA. Ma l'istruttoria chi la fa? Chi decide dell'assegnazione?

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Ministro del tesoro.

LANZETTA. E l'I.C.L.E. quali funzioni avrebbe?

BOSCO. Deve semplicemente fare l'istruttoria, dire cioè se un terreno è fertile o non è fertile.

LANZETTA. Anzitutto l'istruttoria si sa dove comincia ma non si sa dove finisce. È un'operazione complessa. In secondo luogo al-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

118ª RIUNIONE (20 febbraio 1952)

l'I.C.L.E. è affidata una gestione, sia pure con l'attenuazione di doverla tenere divisa.

Comunque, io vi chiedo di soprassedere, in modo che noi possiamo conoscere con precisione come sono andate le cose nelle altre gestioni tenute da questo stesso Istituto. Non lo volete fare? Volete assumervi voi la responsabilità di una decisione affrettata? Noi abbiamo compiuto il dovere di aprire gli occhi a voi e al Paese, ed è con senso di responsabilità che vi parliamo qui in Parlamento, perchè abbiamo elementi per parlare come parliamo. Quello che si è detto avrà per lo meno una funzione di remora nei confronti di ognuno che dovrà occuparsi delle cose legate all'approvazione di questa legge.

GIACOMETTI. Desidero ribadire quanto ha rilevato il collega Ricci e cioè che l'I.C.L.E. appartiene a quella numerosa categoria di Enti ai quali lo Stato partecipa e che non presentano mai i loro rendiconti.

PRESIDENTE. Sono cominciati ad arrivare.

GIACOMETTI. Ma non quelli dell'I.C.L.E.

Quello che mi preoccupa, onorevole Sottosegretario, è il criterio della separata gestione. Ciò vuol dire che l'I.C.L.E. non curerà solo l'istruttoria tecnica dei finanziamenti.

BERTONE, *relatore*. La separata gestione è una garanzia, perchè vuol dire che questa gestione è particolare e non si confonderà nel calderone dell'I.C.L.E.

GIACOMETTI. Si potrebbe ammettere una funzione di carattere puramente tecnico, ma quando si dice che l'I.C.L.E. terrà separata gestione, ciò vuol dire che curerà in sostanza tutta l'operazione. La gestione non è una funzione solamente tecnica, ma ha anche carattere amministrativo e contabile.

Per queste ragioni, e tenuto conto del fatto che non è stato mai possibile un controllo dell'I.C.L.E., noi insistiamo nella nostra sfiducia verso di esso.

LODATO. Mi sembra che le critiche dei colleghi Lanzetta e Giacometti siano eccessive. L'I.C.L.E. agisce sotto il controllo del Ministero del tesoro e l'articolo 4 del disegno di legge impone al Ministero stesso di presentare annualmente al Parlamento una relazione contenente i dati relativi alla gestione e illustrante i fini sociali raggiunti. Pertanto ritengo di poter

dare voto favorevole al secondo comma dell'articolo 3.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. La discussione è andata al di là del tema che ci era proposto, e sono state dette cose assai rilevanti, soprattutto per quanto riguarda l'obbligo della presentazione del rendiconto. Dichiaro pubblicamente di prendere atto delle dichiarazioni dei senatori Ricci, Lanzetta e Giacometti.

Per quanto riguarda, poi, il riferimento che si è fatto alla Compagnia mista, mi pare che il senatore Bosco abbia sottolineato con grande chiarezza la differenza che corre tra quella Compagnia e l'Istituto di credito per il lavoro italiano all'estero che è il solo in grado di compiere questa delicata funzione. Se vi sono doglianze che tocchino l'opportunità dei criteri amministrativi il Governo è qua per ricevere lezioni dal Parlamento, e lo è in particolare il mio collega del Tesoro, che è competente della materia, essendo io qui, come rappresentante del Ministero degli esteri, competente soltanto per ciò che concerne materia di emigrazione. Se il senatore Lanzetta desidera fare rilievi specifici io lo invito, e ben conosco la sua probità, a manifestarli. Egli ne ha il diritto e il dovere. Per quanto riguarda le dichiarazioni del senatore Giacometti, desidero dire che le funzioni dell'I.C.L.E. sono puramente tecniche, perchè la decisione per le concessioni verrà presa dal Ministero del tesoro il quale ne stabilirà le condizioni.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda la parola, passiamo alla votazione dell'articolo.

Metto innanzi tutto ai voti la proposta del senatore Bosco, soppressiva dell'ultimo comma dell'articolo 3, che rileggo:

« Il decreto di cui al primo comma del presente articolo sarà emesso entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta dell'istituto ».

Chi approva la soppressione di questo comma è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Vi è poi la proposta formulata dal senatore Ruggieri di sopprimere il secondo comma dell'articolo.

Metto ai voti questa proposta.

FORTUNATI. Io voterò a favore della soppressione del secondo comma, e desidero dichiarare le ragioni del mio voto. Le gravissime dichiarazioni intervenute nel corso del dibattito mettono in discussione la capacità tecnica, e non soltanto tecnica, dell'apparato amministrativo e direttivo dell'I.C.L.E. Di fronte a queste dichiarazioni, io, nella mia coscienza, ritengo che non si possano, finchè l'operato dell'I.C.L.E. non sia conosciuto, affidare a questo Istituto i compiti di natura delicata che il disegno di legge gli attribuisce.

PRESIDENTE. Chi approva la proposta di sopprimere il secondo comma dell'articolo 3 è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova non è approvata).

Metto ai voti l'articolo 3 che, con la soppressione dell'ultimo comma, risulta così formulato:

Art. 3.

I finanziamenti di cui all'articolo 1 sono concessi con decreto del Ministro del tesoro che stabilisce le condizioni alle quali il finanziamento è sottoposto, quivi compreso il richiamo alle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 e 11 della legge 11 settembre 1947, n. 891, in quanto applicabili.

La istruttoria tecnica dei finanziamenti e la loro esecuzione sono affidate all'Istituto di credito per il lavoro italiano all'estero il quale terrà a tale fine separata gestione per conto, nell'interesse dello Stato e sotto il controllo del Ministero del tesoro.

(È approvato).

Art. 4.

Il Ministero del tesoro presenterà annualmente al Parlamento una relazione contenente i dati relativi alla gestione e illustrante i fini sociali raggiunti.

(È approvato).

Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare le convenzioni necessarie per l'esecuzione della presente legge con l'Istituto di credito per il lavoro italiano all'estero e, per le operazioni valutarie, con l'Ufficio italiano dei cambi.

(È approvato).

Art. 6.

Per le eventuali controversie inerenti alle operazioni di cui alla presente legge, l'Istituto di credito per il lavoro italiano all'estero è autorizzato a valersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

RICCI FEDERICO. Dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 19,20.